

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
 6. telai con selle per il trasporto di coils;
 7. betoniere;
 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 12. furgoni blindati per il trasporto valori;
 13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 1. trattrici stradali;
 2. auto-spazzatrici;
 3. auto-spazzaneve;
 4. autopompe;
 5. autoinnaffiatrici;
 6. autoveicoli attrezzi;
 7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 8. autoveicoli gru;
 9. autoveicoli per il soccorso stradale;
 10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 11. auto-sgranatrici;
 12. auto-trebbiatrici;
 13. autoambulanze;
 14. auto funebri;
 15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 16. autoveicoli per disinfezioni;
 17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 21. auto-cappella;
 22. auto attrezzate per irrorare i campi;
 23. auto-saldatrici;
 24. auto con installazioni telegrafiche;
 25. auto-scavatrici;
 26. auto-perforatrici;
 27. auto-sega;
 28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 29. autopompe per calcestruzzo;
 30. autoveicoli per uso abitazione;
 31. autoveicoli per uso ufficio;
 32. autoveicoli per uso officina;
 33. autoveicoli per uso negozio;
 34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..